

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



CCNL AREA MECCANICA - ACCORDO DI RINNOVO 19 NOVEMBRE 2024

CCNL AREA COMUNICAZIONE - ACCORDO DI RINNOVO 18 NOVEMBRE 2024

CCNL AUTOTRASPORTO - ACCORDO DI RINNOVO 6.12.2024

Licenze

- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 338 9345973.
- Vendo per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e lveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- Cedesi attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna cede avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- Vendo/Affitto avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefy
- Vendo attività di modelleria e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072
- Cedesi avviata attività decennale di gommista zona S. Andrea a Gorizia con servizio di deposito gomme stagionali, locali in affitto di 213 mq. L'attrezzatura rinnovata da poco è vendibile anche singolarmente. Per informazioni contattare Francesca Donati 348 4187362.

Immobili / Proprietà

- Affittasi locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Cedesi avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- Vendesi fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44
 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione.
 Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

• **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, vendiamo attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- Vendesi, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- Vendita Macchinari, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250

- ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.
- Vendesi cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw struttura in lamiera aluzink filtri a carboni attivi completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- Vendo macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore passo passo fuori misura spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 Tel. 040 9235043.
- Vendesi attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- Vendesi una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane ricerca persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria cerca con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo 0432.516737



Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIV - N. 11 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Pevere,

Paolo Soloperto, Raffaella Pompei

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto



In questo numero:

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale scende dal 2,5% al 2%	pag.	4	CCRL FVG settore Legno-Arredo e CCRL del settore Alimentare	pag.	1
Approvato il Decreto Milleproroghe	pag.	4	e Panificazione		
			Categorie		
Scadenze Lavoro Scadenze del mese di gennaio 2025	pag.	5	Patente a crediti	pag.	1
Contratti					
Ccnl Area Alimentazione e Panificazione	pag.	6			
CCNL Area Legno-Lapidei aumento minimi retributivi	pag.	7			
CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica	pag.	7			
CCNL Legno Lapideo Artigiano	pag.	8			
CCNL Area Meccanica	pag.	9			
CCNL Area Comunicazione	pag.	13			
CCNL Autotrasporto	pag.	16	Dalle provincie	pag.	2

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it



Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale scende dal 2,5% al 2%

Il nuovo tasso andrà applicato anche nel ravvedimento dei ritardati pagamenti fiscali per gli interessi maturati nel 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 10/12/2024 che a decorrere dal 1/1/2025 abbassa dal 2,5% al 2% il tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile. Poiché ai fini del ravvedimento del ritardato pagamento dei tributi (art. 13 del DLgs. 472/97) gli interessi da versare con il tributo e la sanzione vanno calcolati al tasso legale, per procedere al ravvedimento in caso di omissioni verificatesi a decorrere dall'1/1/2025 si dovrà tener conto della nuova misura del 2%. Per le omissioni verificatesi in data anteriore il tasso del

2% andrà applicato per i giorni che vanno dall'1/1/2025 al giorno di pagamento compreso, mentre per i giorni che vanno dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il versamento fino al 31/12/2024 occorrerà conteggiare gli interessi applicando i seguenti tassi in vigore negli anni antecedenti al 2025.

-	2,5%	anno	2024	(DM 29.11.2023)
-	5%	anno	2023	(DM 13.12.2022)
-	1,25%	anno	2022	(DM 13.12.2021)
-	0,01%	anno	2021	(DM 11.12.2020)
-	0,05%	anno	2020	(DM 12.12.2019)
_	0.8%	anno	2019	(DM 12.12.2018).

Approvato il Decreto Milleproroghe

Sulla G.U. n. 302 del 27/12/2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 (Decreto Milleproroghe) di cui si segnalano in particolare le seguenti misure:

- il differimento fino al 31 marzo 2025 del **divieto di emissione di fatture elettroniche** per le prestazioni sanitarie rese ai clienti persone fisiche, divieto che era previsto fino al 31 dicembre 2024 (a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori sanitari dovranno emettere fatture elettroniche, salvo ulteriori proroghe);
- il rinvio al 1° gennaio 2026 dell'applicazione del **nuovo** regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in conformità dei fini istituzionali dell'ente, operazioni che restano quindi anche
- per il 2025 fuori campo iva, ossia non solo senza applicazione IVA ma anche senza applicazione dei relativi adempimenti;
- la proroga dal 31/12/2024 al 31/3/2025 del termine entro cui le imprese devono adempiere all'obbligo, introdotto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), di stipulare contratti assicurativi, in conformità di un apposito decreto attuativo ancora da emanare, a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ai beni aziendali che costituiscono immobilizzazioni materiali ossia terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature (l'inadempimento di tale obbligo verrà considerato in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni).





Scadenze del mese di gennaio 2025

Scadenze normative

10 gennaio	Contributi colf-badanti e contributi CAS.SA Colf: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2023 (Fonti: INPS circolare numero 23 del 29-01-2024)
15 dicembre – 15 gennaio	Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2023 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1 (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
gennaio	Riduzione contributiva INPS settore edile: L'Istituto, con la circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93, illustra le modalità operative per l'invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso UNIEMENS. Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza "gennaio 2025". I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025. (in attesa di circolare INPS)
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 10,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare messe a disposizione da parte dell'impresa. (Art. 11 CCRL FVG Alimentare e Panificazione)
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 20,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare messe a disposizione da parte dell'impresa. (Art. 13 CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
25 gennaio	CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruite nel 2024 per: - opzione welfare del lavoratore, - sostegno economico della maternità/paternità, - sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/collaboratori familiari, soci. (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
31 gennaio	Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l'anno precedente con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Il termine è perentorio e non prorogabile nel caso in cui cada di sabato o giorno festivo. (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)
31 gennaio	Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2024 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione. (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)




CCNL Area Alimentazione e Panificazione

(Accordo di rinnovo CCNL Area Alimentazione Panificazione 6 giugno 2024)

AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI (PARTE I E PARTE II DEL CCNL)

Il CCNL, diviso in due Parti, si applica a:

- PARTE I: imprese artigiane del Settore Alimentare, imprese artigiane e piccole-medie imprese del Settore Panificazione;
- PARTE II: imprese non artigiane del Settore Alimentare che applicano fino a 15 dipendenti.



PARTE I CCNL - IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI TABELLARI DAL 1º GENNAIO 2025

Livello	Aumento	Nuovo minimo
1S	52,22	2.368,16
1	46,89	2.126,23
2	42,92	1.946,47
3A	40,00	1.813,85
3	37,83	1.715,64
4	36,29	1.645,67
5	34,62	1.569,68
6	32,39	1.468,59

PARTE I CCNL - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE-MEDIE IMPRESE DEL SETTORE PANIFICAZIONE AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI TABELLARI DAL 1° GENNAIO 2025

Livello	Aumento	Nuovo minimo
A1S	45,94	2.004,81
A1	42,71	1.863,79
A2	40,00	1.745,54
A3	36,63	1.598,36
A4	34,70	1.514,35
B1	44,98	1.962,84
B2	36,95	1.612,55
B3S	35,96	1.569,37
В3	34,79	1.518,19
B4	32,99	1.439,83

PARTE II CCNL - IMPRESE NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE FINO A 15 DIPENDENTI AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI TABELLARI DAL 1° GENNAIO 2025

Livello	Aumento	Nuovo minimo
10	100,73	2.821,21
1	100,73	2.821,21
2	87,59	2.453,21
3	72,26	2.023,92
4	63,50	1.778,60
5	56,93	1.594,60
6	52,55	1.471,93
7	48,18	1.349,29
8	43,80	1.226,65



CCNL Area Legno-Lapidei aumento minimi retributivi

(Ipotesi Accordo di rinnovo 5 marzo 2024 e Verbale di Accordo Integrativo 15 marzo 2024)

SECONDA TRANCHE AUMENTO MINIMI TABELLARI

IMPRESE ARTIGIANE SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI

Livello	2° Tranche dal 1/01/2025
AS	68,02
Α	63,40
В	57,96
C SUPER	55,44
С	52,89
D	50,00
Е	47,35
F	44,49

IMPRESE ARTIGIANE SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO

Livello	2° Tranche dal 1/01/2025	
1	67,86	
2	63,62	
3	55,40	
4	51,96	
5	50,00	
6	47,70	
7	44,35	

PMI – PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI

Livello	2° Tranche dal 1/01/2025
AS	68,02
Α	63,41
В	57,96
C SUPER	55,44
С	52,89
D	50,00
E	47,35
F	44,49

PMI – PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO

Livello	2° Tranche dal 1/01/2025
1	67,86
2	63,62
3	55,40
4	51,96
5	50,00
6	47,70
7	44,35

CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica

(Accordo di rinnovo CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica 16 luglio 2024, Verbale integrativo CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica, Verbale integrativo del 22 luglio 2024 e Verbale integrativo Inquadramento Settore Concia Inquadramento Settore Concia 24 luglio 2024)

SECONDA TRANCHE AUMENTO CONTRATTUALE

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Aumenti retributivi		Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
6S	52,73	1975,32
6	49,45	1849,57
5	45,45	1695,38
4	41,82	1566,69
3	40,00	1502,03
2	38,55	1438,17
1	36,36	1359,87

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Aun	nenti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
6S	52,73	1973,80
6	49,45	1861,58
5	45,45	1702,64
4	41,82	1574,72
3	40,00	1510,10
2	38,55	1446,97
1	36,36	1364,77



SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA

Aur	menti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
6S	52,73	1971,49
6	49,45	1840,43
5	45,45	1686,32
4	41,82	1557,75
3	40,00	1493,19
2	38,55	1429,34
1	36,36	1351,10

SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE

Aur	menti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
Α	49,82	1892,64
В	45,45	1727,53
С	42,91	1636,19
D	41,45	1570,95
Е	40,00	1514,75
F	38,55	1465,61
G	36,36	1381,74

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Aur	menti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
6S	52,73	1977,06
6	49,82	1865,22
5	45,45	1697,54
4	41,82	1566,45
3	40,00	1501,83
2	38,55	1440,34
1	36,36	1362,09

SETTORE OCCHIALERIA

Aur	menti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
6	50,37	1915,94
5	45,56	1734,87
4	42,59	1621,47
3	40,00	1523,09
2	38,52	1468,31
1	37,04	1408,20

SETTORI CHIMICA, CONCIA, GOMMA, PLASTICA, VETRO

Aur	menti retributivi	Retribuzione tabellare
Livelli	1° gennaio 2025	1° gennaio 2025
7	53,21	2127,77
6	49,64	1987,61
5S	46,79	1877,31
5	44,64	1788,33
4	42,50	1695,49
3	40,00	1600,46
2	38,21	1529,86
1	35,71	1429,26

CCNL Legno Lapideo Artigiano

(Accordo 5 marzo 2024 art. 45 e 45 bis)

SCATTI DI ANZIANITÀ

L'Ipotesi di accordo 5 marzo 2024 per il rinnovo del CCNL 3 maggio 2022 (art. 45 e 45 bis) per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole medie imprese dell'area legnolapidei, scaduto il 31 dicembre 2022, ha previsto che vengono modificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, gli importi mensili dei 5 scatti di anzianità biennali maturati dal lavoratore. In particolare:

 per il settore legno, arredamento, mobili gli scatti di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 2025 saranno i seguenti

Livello	AS	Α	В	CS	С	D	Е
Importo	20,494	18,944	16,879	16,181	15,329	14,296	13,522

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo scatto maturato.

- **per il settore Lapideo** gli scatti di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 2025 saranno i seguenti

Livello	1	2	3	4	5	6	7
Importo	17,39	16,36	14,30	13,26	12,75	12,23	11,20

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo scatto maturato.



CCNL Area Meccanica

Accordo di rinnovo 19 novembre 2024

Il 19 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per le **imprese artigiane dell'area Meccanica**.

Con il verbale integrativo del 25 novembre 2024 sono state definite le tabelle retributive per i dipendenti dalle imprese artigiane dell'area meccanica, ovvero

- Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti
- Settore Orafi, Argentieri ed Affini
- Settore Restauro dei Beni Culturali
- Settore Odontotecnica

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto il 31 dicembre 2022, sarà vigente per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI - AFAC

Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l'intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di AFAC pari a 96 euro al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di "Acconto" e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.

NUOVI AUMENTI RETRIBUTIVI

A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in **4 tranches** secondo il calendario previsto dall'accordo. Per ogni singola categoria **i nuovi importi degli aumenti a regime sulla retribuzione tabellare** sono i seguenti:

Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4º livello

Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4º livello

Restauro: 144 euro al 4º livello Odontotecnici: 109 euro al 4 livello

Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento sono stati definiti con lo specifico accordo di data 25 novembre 2024 (vedi tabelle sotto indicate per ciascun specifico settore).

VACANZA CONTRATTUALE

L'accordo **non** prevede l'erogazione di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1/1/2023 – 30/11/2024, considerato che:

- il periodo 1/1/2023 31/8/2024 non dà luogo a Una tantum, come previsto dall'accordo del 21 novembre 2023;
- mentre per i tre mesi che vanno dal 1/9/2024 al 30/11/2024, con l'accordo del 19 novembre 2024 tra le parti è stato concordato "che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo".

L'incidenza economica del periodo di vacanza contrattuale è stata quindi quantificata nella determinazione dei nuovi minimi retributivi.

AMPLIAMENTO SFERA DI APPLICAZIONE

La sfera di applicazione del CCNL viene allargata a:

- imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine;
- imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell'ambito di attività subacquee.

PARTE NORMATIVA

Per quanto riguarda le novità della parte normativa del CCNL si segnalano:

- l'introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro. In particolare, a decorrere dal 1º gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato matureranno lo scatto di anzianità. Per gli apprendisti in forza al 1º gennaio 2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di qualifica, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito;
- ampliamento del periodo di **preavviso** in caso di licenziamento e dimissioni;
- conferma della **16 ore di formazione** che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale.





CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Causale per affiancamento

È consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al fine di consentire il passaggio di consegne. Qualora l'assenza (di lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari, collaboratori e soci) sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) il contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri7orari previsti per l'allattamento.

Limiti quantitativi

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti) è consentita l'assunzione di n. 3 lavoratori a termine.

Nelle imprese con più di 5 dipendenti (comprendendo tra questi lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti) è consentita l'assunzione di n. 4 lavoratori a termine.

Nelle imprese con più di 10 dipendenti (come sopra calcolati) è consentita l'assunzione di n. 5 lavoratori a termine (ad eccezione del settore odontotecnico in cui è consentita l'apposizione del termine sino massimo un lavoratore ogni due dipendenti).

Durata

Massimo 36 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

Intervalli temporali (stop & go)

Si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine.

Stagionalità

È consentita la stipula di contratti a termine stagionali per le cosiddette punte stagionali non solo per quelle aziende che operano a ciclo produttivo discontinuo o stagionale (produzione di beni e servizi limitata ad un periodo dell'anno). Il contratto stagionale può essere stipulato con durata fino a 6 mesi.

Ulteriori causali di ricorso al contratto a termine

Ulteriori condizioni per stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a termine per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione
- esigenze di professionalità e di specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

ORARIO DI LAVORO

Particolare attenzione meritano le modifiche relative all'articolo 18 "Orario di Lavoro" che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera **senza**

che questo comporti l'obbligo di retribuire come straordinario la nona ora.

A tal riguardo è stato previsto che, in deroga al comma 1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile prevedere una distribuzione **non uniforme** dell'orario che contempli le **9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate**, alternate da giornate in cui l'orario sarà inferiore alle 8, come nell'esempio che segue:

Lunedì: 9 ore Martedì: 9 ore Mercoledì: 9 ore Giovedì: 9 ore Venerdì: 4 ore

È stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti, restando fermi i limiti di cui all'art. 22 comma terzo che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.

Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratti di una modifica strutturale e "non meramente transitoria".

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Le aziende effettueranno una trattenuta pari ad **euro 30,00** sulla **retribuzione del mese di aprile 2025** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Ai lavoratori iscritti a FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale trattenuta non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota di adesione sindacale.

Le aziende provvederanno a portare a conoscenza entro il 31 gennaio 2025 del testo dell'attuale intesa con ogni mezzo di informazione.

Entro il 10 febbraio 2025 il Lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione autografa. Le imprese verseranno le somme trattenute <u>entro il mese di aprile 2025</u> sul c/c bancario IBAN IT68G0100503200000000045109 – presso BNL – intestato a FIM, FIOM, UILM.

TABELLE SALARIALI

Gli incrementi retributivi saranno erogati in 4 diverse tranches secondo il seguente calendario:

- prima tranche a dicembre 2024
- seconda tranche a luglio 2025
- terza tranche a marzo 2026
- quarta tranche a novembre 2026

AFAC

(ACCONTO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI)

Gli emolumenti riconosciuti a titolo di AFAC fino al 30 novembre 2024 (previsti dall'accordo 21 dicembre 2023) diventeranno a tutti gli effetti retribuzione tabellare a decorrere dal 1° dicembre 2024.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale opereranno i nuovi minimi.



	SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI – AUMENTI RETRIBUTIVI –						
Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale		
10	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71		
1	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71		
2	58,43	29,21	29,21	23,37	140,22		
2 BIS	55,17	27,58	27,58	22,07	132,40		
3	53,05	26,52	26,52	21,22	127,31		
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00		
5	48,16	24,08	24,08	19,26	115,58		
6	45,98	22,96	22,96	18,37	110,21		

	SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - RETRIBUZIONE TABELLARE -							
Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026			
1Q	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03			
1	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03			
2	1819,35	1877,78	1906,99	1936,20	1959,57			
2 BIS	1717,91	1773,08	1800,66	1828,24	1850,31			
3	1651,91	1704,96	1731,48	1758,00	1779,22			
4	1556,98	1606,98	1631,98	1656,98	1676,98			
5	1499,59	1547,75	1571,83	1595,91	1615,17			
6	1430,00	1475,92	1498,88	1521,84	1540,21			

^{*}Comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

	SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI – AUMENTI RETRIBUTIVI –						
Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale		
1Q	62,69	31,34	31,34	25,07	150,44		
1	62,69	31,34	31,34	25,07	150,44		
2	58,40	29,20	29,20	23,36	140,16		
3	53,16	26,58	26,58	21,26	127,58		
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00		
5	48,08	24,04	24,04	19,23	115,39		
6	45,59	22,79	22,79	18,23	109,40		





	SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI - RETRIBUZIONE TABELLARE -							
Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026			
1Q	1956,62	2019,31	2050,65	2081,99	2107,06			
1	1956,62	2019,31	2050,65	2081,99	2107,06			
2	1822,94	1881,34	1910,54	1939,74	1963,10			
3	1659,35	1712,51	1739,09	1765,67	1786,93			
4	1560,64	1610,64	1635,64	1660,64	1680,64			
5	1500,70	1548,78	1572,82	1596,86	1616,09			
6	1422,85	1468,44	1491,23	1514,02	1532,25			

^{*}Comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

	SETTORE RESTAURO DEI BENI CULTURALI – AUMENTI RETRIBUTIVI –						
Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale		
QS	75,53	37,36	37,76	66,46	217,51		
Q	75,53	37,76	37,76	66,46	217,51		
1	70,92	35,46	35,46	62,41	204,25		
2	54,55	27,27	27,27	48,00	157,09		
3	50,69	25,34	25,34	44,61	145,98		
4	50,00	25,00	25,00	44,00	144,00		
5	46,87	23,43	23,43	41,24	134,97		
6	44,75	22,37	22,37	39,38	128,87		

	SETTORE RESTAURO DEI BENI CULTURALI - RETRIBUZIONE TABELLARE -									
Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024			Retr. tabellare dal 1/11/2026					
QS	2603,43	2678,96	2716,72	2754,48	2820,94					
Q	2603,43	2678,96	2716,72	2754,48	2820,94					
1	2444,58	2515,50	2550,96	2586,42	2648,83					
2	1880,28	1934,83	1962,10	1989,37	2037,37					
3	1747,32	1798,01	1823,35	1848,69	1893,30					
4	1723,55	1773,55	1798,55	1823,55	1867,55					
5	1615,54	1662,41	1685,41	1709,27	1750,51					
6	1542,55	1587,30	1609,67	1632,04	1671,42					

^{*}Comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023



	SETTORE ODONTOTECNICA - AUMENTI RETRIBUTIVI -								
Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale				
15	68,57	34,29	34,29	12,34	149,49				
1	62,02	31,01	31,01	11,16	135,20				
2	58,75	29,37	29,37	10,57	128,06				
3	53,10	26,55	26,55	9,56	115,76				
4	50,00	25,00	25,00	9,00	109,00				
5	47,89	23,94	23,94	8,62	104,39				
6	46,07	23,04	23,04	8,29	100,44				

	SETTORE ODONTOTECNICA - RETRIBUZIONE TABELLARE -									
Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026					
1S	2035,25	2103,82	2138,11	2172,40	2184,74					
1	1840,69	1902,71	1933,72	1964,73	1975,89					
2	1743,58	1802,33	1831,70	1861,07	1871,64					
3	1576,12	1629,22	1655,77	1682,32	1691,88					
4	1484,00	1534,00	1559,00	1584,00	1593,00					
5	1421,25	1469,14	1493,08	1517,02	1525,64					
6	1367,45	1413,52	1436,56	1459,60	1467,89					

^{*}Comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

(Fonte: Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 19 novembre 2024 e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024)

CCNL Area Comunicazione

Accordo di rinnovo 18 novembre 2024

Il 18 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra Confartigianato Comunicazione, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani, CLAAI, e i Sindacati dei lavoratori SIc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione

Con il verbale integrativo del 25 novembre 2024 sono state definite le relative tabelle retributive per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto il 31 dicembre 2022, sarà vigente per il periodo **dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026** e si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e alle PMI dei settori Grafica, ICT, Fotografia, e delle Confederazioni datoriali firmatarie, inclusi gli enti e le società collegate.

NUOVI AUMENTI RETRIBUTIVI

Per i dipendenti delle imprese artigiane (parte I del CCNL) l'accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo pari a 200 euro a regime al 4° livello da erogarsi in 4 tranches così divise:

- 70 euro a partire dalle competenze retributive del mese di dicembre 2024,
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di luglio 2025,
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di marzo 2026,
- 40 euro a partire dalle competenze retributive del mese di novembre 2026.

Per i dipendenti delle piccole medie imprese e delle confederazioni datoriali firmatarie, inclusi gli enti e le società collegate (parte II del CCNL), è stato condiviso un aumento di 207 euro a regime per il 4° Livello così divisi:

- 70 euro a partire dalle competenze retributive del mese



- di dicembre 2024,
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di luglio 2025,
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di marzo 2026,
- 47 euro a partire dalle competenze retributive del mese di novembre 2026.

Gli importi retribuitivi relativi a tutti i livelli di inquadramento sono stati definiti con lo specifico accordo di data 25 novembre 2024 (vedi tabelle sottoindicate).

VACANZA CONTRATTUALE – UNA TANTUM

A copertura del periodo di vacanza contrattuale che va dal 1°-1-2023 al 30-11- 2024, <u>ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024</u>, sarà riconosciuto un importo pari a 150 euro a titolo di Una tantum da corrispondersi in due rate: <u>100 euro a febbraio 2025</u>, <u>50 euro ottobre 2025</u>.

PARTE NORMATIVA

L'intesa introduce gli scatti di anzianità per i lavoratori in apprendistato, prevede la possibilità di portare a 7 mesi la durata del contratto a termine stagionale per i CAAF, garantisce un periodo di comporto più lungo, di ulteriori 90 giorni, per i lavoratori disabili.

Una importante modifica all'articolato sul trattamento di malattia garantisce alle aziende che hanno l'inquadramento previdenziale nel Terziario di poter accedere all'integrazione INPS per il personale impiegatizio.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Durata

Non superiore a 36 mesi (comprensivi di proroghe/rinnovi) per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

Causale per affiancamento

È consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al fine di consentire il passaggio di consegne. Qualora l'assenza (di lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari, collaboratori e soci) sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) il contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Limiti quantitativi

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) è consentita l'assunzione di n. 3 lavoratori a termine.

Nelle imprese con più di 5 dipendenti (calcolati come sopra) è consentita l'assunzione di lavoratori a termine nella misura del 35% del personale in forza con arrotondamento all'unità superiore con riferimento al n. dei lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per le imprese artigiane la percentuale è elevata al 50%. Sono esenti da limitazioni le assunzioni a termine concluse nei primi 18 mesi di avvio di nuove attività, ovvero di entrata in funzione di una nuova linea di produzione/servizio o nuova unità aziendale.

Intervalli temporali (stop & go)

Non trovano applicazione le norme che dispongono per il

datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine e l'altro (cd "stop&go"). Ulteriori causali di ricorso al contratto a termine

- 1) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste
- 2) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi
- 3) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto on presenti nella normale produzione
- 4) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari
- 5) realizzazione di nuovi business legati all'innovazione digitale e all'intelligenza artificiale

Stagionalità

È consentita la stipula di contratti a termine stagionali, in aggiunta alle ipotesi previste dalla normative vigente (vedi anche art. 7 - CCRL FVG 15/01/2024), anche quelle che per il loro carattere ricorrente e per le loro finalità, si svolgono o sono intensificate in determinati stagioni, eventi o periodi ciclici dell'anno (durata max 6 mesi). Per attività amministrativo/contabili la durata massima stagionale è elevata a 7 mesi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contratto troverà applicazione anche per le imprese che svolgono attività di social media management.

AUMENTI RETRIBUTIVI E UNA TANTUM

Sono previsti aumenti salariali alle seguenti scadenze:

- 1° dicembre 2024
- 1° luglio 2025
- 1° marzo 2025
- 1° marzo 2026
- 1° novembre 2026

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (il CCNL è scaduto il 31/12/2022), ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario a titolo di una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 150 da erogarsi in due tranche alle sequenti scadenze:

- Prima tranche pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025
- Seconda tranche pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sarà erogato l'una tantum in misura del 70%.

L'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Secondo prassi negoziale gli eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni di importi una tantum, per tanto tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.



L'importo di una tantum spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Le aziende effettueranno una trattenuta pari ad **euro 26,00** sulla **retribuzione del mese di febbraio 2025** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Ai lavoratori iscritti a SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale trattenuta non sarà operata in quanto già compre-

sa nella normale quota di adesione sindacale.

Le aziende provvederanno a portare a conoscenza entro il 31 gennaio 2025 del testo dell'attuale intesa con ogni mezzo di informazione.

Entro il 10 febbraio 2025 il Lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione autografa. Le imprese verseranno le somme trattenute <u>entro il mese di aprile 2025</u> sul c/c bancario IBAN IT67Z0538703202000003832629 – intestato a SLC-CGI, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

TABELLE SALARIALI IMPRESE ARTIGIANE

AUMENTI RETRIBUTIVI

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1A	98,38	63,24	63,24	56,22	281,08
1B	85,74	55,12	55,12	49,00	244,98
2	80,44	51,71	51,71	45,96	229,82
3	75,44	48,50	48,50	43,11	215,55
4	70,00	45,00	45,00	40,00	200,00
5 BIS	64,03	41,16	41,16	36,59	182,94
5	61,22	39,36	39,36	34,98	174,92
6	57,65	37,06	37,06	32,94	164,71

NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Livelli	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1° dicembre 2024	Minimi dal 1º luglio 2025	Minimi dal 1º marzo 2026	Minimi dal 1º novembre 2026				
1A	2316,86	2415,24	2478,48	2541,72	2597,94				
1B	2019,29	2105,03	2160,15	2215,27	2264,27				
2	1894,34	1974,78	2026,49	2078,20	2124,16				
3	1776,68	1852,12	1900,62	1949,12	1992,23				
4	1648,56	1718,56	1763,56	1808,56	1848,56				
5 BIS	1508,00	1572,03	1613,19	1654,35	1690,94				
5	1441,80	1503,02	1542,38	1581,74	1616,72				
6	1357,71	1415,36	1452,42	1489,48	1522,42				

TABELLE SALARIALI PMI

AUMENTI RETRIBUTIVI

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1A	98,38	63,24	63,24	66,05	290,91
1B	85,74	55,12	55,12	57,57	253,55
2	80,44	51,71	51,71	54,01	237,87
3	75,44	48,50	48,50	50,65	223,09
4	70,00	45,00	45,00	47,00	207,00
5 BIS	64,03	41,16	41,16	42,99	189,34
5	61,22	39,36	39,36	41,11	181,05
6	57,65	37,06	37,06	38,71	170,48



NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Livelli	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1º dicembre 2024	Minimi dal 1º luglio 2025	Minimi dal 1º marzo 2026	Minimi dal 1º novembre 2026	
1A	2333,72	2432,10	2495,34	2558,58	2624,63	
1B	2033,99	2119,73	2174,85	2229,97	2287,54	
2	1908,13	1988,57	2040,28	2091,99	2146,00	
3	1789,61	1865,05	1913,55	1962,05	2012,70	
4	1660,56	1730,56	1775,56	1820,56	1867,56	
5 BIS	1518,97	1583,00	1624,16	1665,32	1708,31	
5	1452,30	1513,52	1552,88	1592,24	1633,35	
6	1367,60	1425,25	1462,31	1499,37	1538,08	

(Fonte: Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 18 novembre 2024 e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024)

CCNL Autotrasporto

Accordo di rinnovo 6.12.2024

In data 6 dicembre 2024 tra Confartigianato Trasporti, le altre Organizzazioni datoriali, e i Sindacati dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Autotrasporto Merci, Spedizione, scaduto il 31 marzo 2024.

Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2027, per una vigenza complessiva di 3 anni e 9 mesi.

PARTE ECONOMICA

A seguito dell'intesa per il rinnovo l'elemento economico denominato "ICE" riconosciuto a partire dal 1° aprile 2024 in forza dell'accordo sottoscritto il 19 marzo 2024 <u>cesserà di essere corrisposto</u> a partire dal cedolino paga di competenza gennaio 2025. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025 <u>decorreranno i nuovi aumenti retributivi</u> che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico a regime pari a 260 euro di cui:

- 140 euro sul tabellare;
- 120 euro a titolo di EPA.

Per la prima volta nel CCNL, tra le voci che compongono a tutti gli effetti la retribuzione base, entra anche l'**EPA, Elemento Economico d'Area**, con importi diversificati in base ai vari livelli di inquadramento. L'EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Con particolare riferimento al personale conducente di mezzi con massa al di sopra di 3,5 tonnellate l'EPA a regime è pari a:

- 150 euro per il livello C3;
- 120 euro per il livello B3;
- 100 euro per il livello A3.

Le decorrenze degli aumenti retributivi sono indicate in tabella. Vale la pena sottolineare che sia gli aumenti sul tabellare che l'EPA sono assorbibili in presenza di specifici accordi individuali in merito.

Vengono inoltre adeguati gli importi delle <u>indennità di trasferta</u> di cui all'art. 62 <u>a partire dal 1º gennaio 2025</u>, ferma restando l'attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano.

SEZIONE ARTIGIANA

Con l'accordo viene confermata la Sezione Artigiana del CCNL, all'interno della quale oltre alle già note specificità, è stata inserita un'ulteriore previsione in materia di contratto di lavoro **part-time** che consente **alle sole imprese artigiane e alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese**, CNA, Casartigiani, CLAAI, di assumere un lavoratore a **14 ore settimanali**, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 56 che fissa a 20 ore la durata minima settimanale dei part-timers.

Con riguardo al contratto a tempo determinato è stata regolata la disciplina del recesso prima della scadenza del termine.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del CCNL è stato esteso alle seguenti attività: imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

REGIME DI DISCONTINUITÀ

Per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell'artigianato, l'attuazione del regime di discontinuità degli autisti di cui all'art. 11 bis viene confermato secondo l'impostazione attuale che prevede la verifica con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, con le modalità previste nell'art. 3 della Sezione artigiana. La validità della verifica circa la discontinuità viene confermata in 4 anni.



DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Nel CCNL viene sancito il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del personale viaggiante "per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell'attività lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale".

AMPLIAMENTO PERIODO DI PREAVVISO

È stata inoltre accolta la richiesta delle organizzazioni artigiane di estendere la durata del preavviso in caso di dimissioni del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3, C3, da 15 a 20 giorni.

ARTICOLO 32 - DANNI

La procedura che può portare alla trattenuta in busta paga, in caso di procedimento disciplinare per danni è stata aggiornata. Le principali novità che interessano i datori di lavoro di mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono:

- obbligo di comunicazione alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto. L'obbligo non vige per le aziende prive di rappresentanza sindacale interna;
- per i danni verrà addebitato l'importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove esistente KASKO;
- i danni sui quali può essere operata la trattenuta devono riquardare il mezzo;
- i limiti delle trattenute sono stati rivisti: nei casi di dolo e colpa grave e per danni al mezzo fino a 3.000 euro (in precedenza 3.500 euro), per danni superiori la trattenuta a carico del lavoratore potrà essere del 75% fino ad un tetto di 15.000 euro (in precedenza 20.000 euro).

(Fonte: Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 6 dicembre 2024)

TABELLE SALARIALI PMI

PERSONALE NON VIAGGIANTE

TOTALE AUMENTO		01/01/25		01/01/26 01/01/27		01/06/27				
Livello	Paga base	EPA	Tabellare	Totale Aumento	Tabellare	EPA	Tabellare	EPA	Tabellare	EPA
Q	2361,89	140,00	179,24	319,24	115,21	46,67	51,21	46,67	12,81	46,87
1	2218,21	110,00	168,64	278,64	108,40	36,67	48,48	36,67	12,05	36,67
2	2037,77	110,00	154,85	264,85	99,54	36,67	44,24	36,67	11,06	36,67
3S	1840,37	90,00	140,00	230,00	90,00	30,00	40,00	30,00	10,00	30,00
3	1790,78	90,00	135,76	225,76	87,27	30,00	38,79	30,00	9,70	30,00
4	1703,42	80,00	129,39	209,39	83,17	26,67	36,97	26,67	9,24	26,67
4J	1659,07	80,00	126,21	206,21	81,12	26,67	36,06	26,67	9,02	26,67
5	1624,06	70,00	123,03	193,03	79,10	23,33	35,15	23,33	8,79	23,33
6	1518,05	70,00	115,61	185,61	74,33	23,33	33,03	23,33	8,26	23,33
6J	1396,35		106,06	106,06	68,18					

PERSONALE VIAGGIANTE

		TOTALE AUMENTO		01/01/25		01/01/26	01/01/27	01/06	/27	
Livello	Paga base	EPA	Tabellare	Totale Aumento	Tabellare	EPA	Tabellare	EPA	Tabellare	EPA
C3	1840,12	150,00	140,53	290,53	90,34	50,00	40,15	50,00	10,04	50,00
В3	1840,37	120,00	140,00	260,00	90,00	40,00	40,00	40,00	10,00	40,00
А3	1839,62	100,00	139,48	239,48	89,67	33,33	39,85	33,33	9,97	33,33
F2	1791,51	90,00	136,32	226,32	87,63	30,00	38,95	30,00	9,74	30,00
E2	1790,82	90,00	135,79	225,79	87,29	30,00	38,80	30,00	9,70	30,00
D2	1790,08	90,00	135,26	225,26	86,95	30,00	38,65	30,00	9,66	30,00
H1	1735,17	85,00	131,05	216,05	84,25	28,22	37,45	28,33	9,36	28,33
G1	1728,20	80,00	130,53	210,53	83,91	26,67	37,30	26,67	9,31	26,67
I	1522,12	30,00	115,79	145,79	74,44	10,00	33,09	10,00	8,26	10,00
1	1605,13	30,00	122,11	152,11	78,50	10,00	34,89	10,00	8,72	10,00
L	1522,12	50,00	115,80	165,80	74,44	16,67	33,09	16,67	8,26	16,67
L	1605,13	50,00	122,11	172,11	78,50	16,67	34,89	16,67	8,71	16,67
L	1646,66	50,00	125,27	175,27	80,53	16,67	35,79	16,67	8,94	16,67

CCRL FVG settore Legno-Arredo e CCRL del settore Alimentare e Panificazione

Opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Sia il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del <u>legno</u>, <u>arredamento e mobili del Friuli-Venezia Giulia del 3 aprile 2017</u> sia il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore <u>Alimentare e della Panificazione del Friuli-Venezia Giulia del 15 gennaio 2024</u> prevedono la possibilità per i lavoratori dipendenti di destinare parte del Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.) a forme di welfare.

L'esercizio di tale opzione deve avvenire **entro il giorno 20 gennaio di ciascun anno ed è a valere per l'intera annualità** (anche se già esercitata per l'anno precedente). Nel caso di assunzione in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Si ricorda che l'opzione **welfare** offre la facoltà ai lavoratori di scegliere di destinare

- per il settore Legno-Arredo: 20,00 € lordi mensili del P.R.T., ai quali si aggiungono 5,00€ mensili a carico del relativo Fondo di Categoria (anticipati dal datore di lavoro)
- per il settore Alimentare-Panificazione: 10,00 € lordi mensili, ai quali si aggiungono 5,00 € mensili a carico del relativo Fondo di Categoria (anticipati dal datore di lavoro).
 Per entrambi i settori i modelli per le domande di rimborso sono disponibili nel portale dell'Ente Bilaterale – EBIART www.ebiart.it).

Il modulo di rimborso è da presentare tramite PEC al:

- Fondo Regionale FVG CATEGORIA LEGNO entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/ lavoratrice. Il Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale
- FONDO REGIONALE F.V.G. ARTIGIANO CATEGORIA
 ALIMENTARI-PANIFICAZIONE entro il giorno 25 entro
 del mese successivo a quello in cui ha erogato la pre stazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il
 Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale.



Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione entro il mese di gennaio (per il settore Legno-Arredo) dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative, per il settore Alimentare-Panificazione tale scadenza è entro il mese di dicembre dell'anno relativo all'opzione. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso.

Al fine di consentire ai propri lavoratori dipendenti di poter esercitare l'opzione welfare il datore di lavoro consegnerà comunicazione ai lavoratori relativa all'offerta del welfare contrattuale che sarà messo a disposizione dal datore di lavoro.

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017 e CCRL)





Patente a crediti

Prime indicazioni regime sanzionatorio

Con la nota n. 9326/2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla disciplina della patente a crediti.

Ricordiamo che la norma infatti prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

A tale riguardo l'Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l'importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l'I-spettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l'articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

Un'ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nello stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.

Per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante.

L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

La nota, dopo aver precisato che la competenza all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è rimessa non solo all'Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell'accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell'impossibilità di operare all'interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.

Rinnovata la convenzione UNI – Confartigianato

Consultazione e acquisto delle norme a prezzo scontato

Confartigianato ed **UNI** hanno rinnovato la convenzione che consente alle **aziende associate**, tramite **consultazione on line**, un totale accesso (7 giorni su 7, 24 ore su 24) ai **testi integrali delle norme UNI** (inclusi i recepimenti delle norme europee armonizzate EN e le adozioni delle norme internazionali ISO a catalogo).

La Convenzione è valida fino al **31 dicembre 2027**, e l'abbonamento, **attivabile dalle singole imprese** entro la scadenza, **ha durata di 12 mesi** a decorrere dalla data di attivazione. I diversi pacchetti messi a disposizione dall'U-NI, nell'ottica di favorire alle imprese la consultazione on line dell'intero catalogo di norme al minor costo possibile, sono i sequenti:

SCONTO SOCI 15% - NORME UNI (cartacee ed elettroniche). Applicazione Sconto 15% per tutta la durata dell'accordo, lo sconto sarà attivo a partire dal ricevimento della notifica da parte di UNI.

ABBONAMENTO CONSULTA: VISUALIZZAZIONE, DURATA 12 MESI, 1 SINGOLO ACCESSO

- a) Raccolta completa UNI € 200,00 per Aziende con meno di 50 dipendenti
- b) Raccolta completa UNI € 300,00 per Aziende **con più di 50 dipendenti** e fatturato inferiore a 500 milioni di euro
- c) Raccolta Norme Tecniche per le Costruzioni € 140,00 per tutte le Aziende.

Questa licenza d'uso garantisce anche la possibilità di **acquisto** delle norme UNI contenute in formato **PDF al prezzo speciale di € 15,00** per un solo download per singolo acquisto.

Tutti gli importi sono da assoggettare ad IVA di legge. La consultazione on-line di cui ai **punti a) e b) NON prevede il download e la stampa** delle stesse.

Sono consultabili, oltre che tutte le norme UNI e loro aggiornamenti, anche i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO.

Se siete interessati ad aderire all'abbonamento, potete contattare gli uffici categorie delle vostre associazioni territoriali



Trieste

SPORTELLI CONSULENZIALI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste

A seguito dell'aumento progressivo dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e della crisi in medio oriente che di fatto rende complesso l'approvvigionamento delle merci anche per le complessità di trasporto dovute al blocco del canale di Suez, si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste.

Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato.

Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.06.2024 e cesseranno il 31.12.2024. Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato, via Cicerone 9 – ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.


Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente

del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è promossa con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro:

Consulente del lavoro: cristiana.viduli@artigianits.it Dottore commercialista: mariagrazia.huez@artigianits.it Contabile: mara.spadaro@artigianits.it



Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici

tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.